

Prescrizione e decadenza

Se non c'è impugnazione il termine breve non si converte in decennale

Il principio vale per tutti gli atti di ruoli o riscossione coattiva di entrate tributarie ed extratributarie e di crediti previdenziali

Pagina a cura di
Francesco Falcone

Prescrizione e decadenza sono due istituti che disciplinano gli effetti che il trascorrere del tempo può produrre sulle situazioni giuridiche dei soggetti.

La decadenza si verifica quando l'infruttuoso decorso di un termine legale consuma la possibilità di esercitare un potere idoneo a far acquisire un diritto. Riguarda i poteri che un soggetto può e deve esercitare entro un tempo determinato dalla legge,

La prescrizione riguarda i diritti che, già sorti, non sono stati

esercitati per un tempo stabilito dalla legge.

E così, in linea di massima, l'esercizio del potere di accertamento e di liquidazione e quello di iscrizione a ruolo della pretesa, nonché il potere di chiedere il rimborso da parte del contribuente, è sottoposto a termini decadenziali, mentre è sottoposto a prescrizione il diritto di credito già sorto e non attuato per l'inadempimento del debitore.

Normalmente la decorrenza della prescrizione, per il diritto di credito dell'ente, coincide con la data in cui il ruolo diventa esecutivo. La notifica di una cartella di pagamento o di una ingiunzione fiscale produce un effetto

interruttivo, mentre l'impugnazione del ruolo, della cartella o dell'ingiunzione produce un effetto sospensivo. In favore del contribuente, qualunque atto di messa in mora è idoneo a produrre un effetto interruttivo.

Inoltre, mentre la decadenza deve essere espressamente comminata da una legge specifica, la prescrizione può discendere anche dalle norme generali dettate in materia dal Codice civile (si veda l'articolo sotto).

Termini di decadenza

E così, per esempio, l'articolo 25 del Dpr 602/1973 è chiaro nel prevedere espressamente che la cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis;

- del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter;
- del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

Termini di prescrizione

Cosa diversa accade quando c'è da capire quali sono i termini di prescrizione nel caso in cui ci sia una cartella divenuta definitiva, perché notificata e non impugnata, che a volte è stata equiparata alla sentenza passata in giudicato. Sono dovute intervenire due volte le Sezioni unite (sentenze 25790/2009 e 23397/2016) per chiarire che è di applicazione generale il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di

riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coatta produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto (secondo il tipo di imposta richiesta) in quello ordinario decennale (in base a sentenza passata in giudicato), ai sensi dell'articolo 2953 del Codice civile.

Tale principio, pertanto, si applica a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali oppure relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di Regioni, Province, Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie o amministrative e così via. ●